



Il Ministro per i beni e le attività culturali

Disciplina del trattamento dei dati personali

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11, l. 59/1997*”;
- Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 che ha affidato le competenze del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali, il quale assume la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo “*Regolamento di organizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance*”, come modificato dal DPCM 1 dicembre 2017, n. 238;
- Visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, che attribuisce le funzioni in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e visto, in particolare, l’art. 4 di detto regolamento, recante le definizioni di «*dato personale*», «*trattamento*», «*titolare*», «*responsabile*», «*interessato*», «*violazione dei dati personali*»;
- Vista la legge di delegazione europea del 25 ottobre 2017, n. 163;
- Vista la Circolare 4 maggio 2018, n. 18 del Segretario Generale del Ministero, recante linee guida preliminari di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività relative all’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 – attuato a far data dal 25 maggio 2018;
- Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2018, con il quale vengono designati i Responsabili del trattamento dei dati personali nell’ambito del Ministero;
- Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2018, con il quale viene designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO – *Data Protection Officer*) del Ministero, in conformità all’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679;



Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in vigore dal 19 settembre 2018), recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*, che interviene a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, in conformità all’art. 4 Regolamento (UE) 2016/679 che individua come titolare del trattamento *“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali”*;

Considerato che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, ha abrogato l’art. 29 del *Codice Privacy* (d.lgs. 196/2003) che disciplinava la figura del Responsabile del trattamento;

Considerato che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, ha abrogato l’art. 30 del *Codice Privacy* (d.lgs. 196/2003) che disciplinava la figura dell’Incaricato del trattamento;

Considerato che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, ha introdotto nel *Codice Privacy* (d.lgs. 196/2003) l’art. 2-*quaterdecies*, ai sensi del quale *“1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento di dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”*;

Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento e all’implementazione del D.M. 24 maggio 2018 alla luce dell’intervenuto d.lgs. 101/2018, nei termini citati in premessa;

DECRETA

Art. 1 – Definizioni di dato personale e di trattamento

1. Costituisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. Costituisce trattamento di dati personali qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.



Art. 2 – Esercizio delle funzioni di Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. In conformità alla struttura organizzativa del MiBAC, i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, i Direttori di Direzioni generali e i Direttori di Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e non generale.

Art. 3 – Funzioni del Titolare

1. I soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento") e dalla normativa nazionale vigente in capo al Titolare del trattamento.
2. Tali soggetti sono tenuti anche a porre in essere, nell'ambito delle proprie strutture e nel rispetto delle proprie competenze, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018.
3. Ai soggetti di cui all'art. 2 sono altresì affidati i seguenti compiti:
 - a) allorché due o più titolari determinino congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, definire mediante accordo interno tra *Contitolari* finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679;
 - b) avvalendosi delle funzioni di coordinamento e attuazione dei *Preposti al trattamento*, di cui all'art. 8 del presente D.M., designare gli *autorizzati al trattamento* dei dati personali, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;
 - c) stipulare i contratti o altri atti giuridici di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il Responsabile del trattamento di cui all'art. 6 del presente D.M.;
 - d) notificare al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (cd. *data breach*), provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, secondo quanto disposto all'art. 7 del presente D.M., e darne informativa al Segretario generale e al RPD;
 - e) nominare un *Referente del RPD*, nell'ambito della propria struttura, che agevoli le comunicazioni col RPD in materia di protezione dati, facilitandone gli adempimenti conseguenti e attuandone le indicazioni ricevute;
 - f) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto (cd. *DPIA*) di cui all'art. 35 del Regolamento;
 - g) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento (cd. *interessati*), come previsti dagli artt. da 15 a 18 e da 20



a 22 del Regolamento: diritti di accesso, rettifica, cancellazione (cd. *diritto all'oblio*), limitazione, portabilità dei dati, opposizione al trattamento e a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;

h) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento, in conformità all'art. 13 del Regolamento.

Art. 4 – Registro delle attività di trattamento

1. Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di coordinamento, avvalendosi del supporto tecnico-operativo del RPD, cui sono attribuite funzioni di affiancamento e consulenza nei confronti del Titolare, indica agli Uffici del MiBAC, con proprio atto, le modalità operative per l'organizzazione del Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 2 provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei trattamenti, con riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti.

3. La Direzione generale Organizzazione assicura la disponibilità di una procedura informatizzata di cui le strutture si avvalgono per la gestione del Registro.

Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

1. Il Ministro nomina il RPD del MiBAC, designando un soggetto interno o esterno all'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 37 del Regolamento.

2. Il RPD assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento e agli eventuali altri compiti affidati allo stesso dal decreto ministeriale di nomina (da ultimo, D.M. 26 maggio 2018).

3. Ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, qualora non sia stata appositamente individuata con contratto di servizi una società esterna, al RPD è assegnato personale di supporto che presenti specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione di processi, di *risk assessment* e *risk management*.

4. Il personale di cui al comma 3 è collocato in apposita struttura posta all'interno del Segretariato generale.

5. Il MiBAC sostiene il RPD nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, assicurando l'autonomia e le risorse necessarie per assolverli, come previsto dall'art. 38 del Regolamento.

Art. 6 – Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento è una persona fisica o giuridica estranea al Ministero che tratta dati personali per conto del Titolare.

2. La funzione di Responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal Titolare del trattamento ossia da chi ne esercita le funzioni, ai sensi dell'art. 2.



3. Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico, ai sensi degli artt. da 28 a 31 del Regolamento, in ordine a:

- a) materia disciplinata e durata del trattamento;
- b) natura e finalità del trattamento;
- c) tipo di dati personali;
- d) categorie di interessati;
- e) obblighi e diritti del Titolare del trattamento.

Art. 7 – Violazione dei dati (*data breach*)

1. La violazione dei dati personali o *data breach* consiste in una violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarla, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento, il quale deve provvedere tempestivamente ai sensi del presente articolo.

3. Parimenti, il Responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento tempestivamente, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

4. Il soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento notifica la violazione dei dati personali al Garante della protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che risulti improbabile che la violazione determini un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica deve contenere almeno gli elementi indicati all'art. 33, comma 3 del Regolamento.

5. Qualora la notifica al Garante della protezione dei dati personali venga effettuata oltre le 72 ore, deve essere corredata dei motivi del ritardo.

6. Le segnalazioni e le notifiche dei casi di violazione dei dati personali sono comunicate dai soggetti di cui all'art. 2 al Segretario generale e al RPD.

7. Ulteriori, specifiche modalità operative per la segnalazione e gestione dei casi di violazione dei dati personali possono essere supportate da soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione generale Organizzazione.

Art. 8 – Preposti al trattamento

1. I dirigenti di II fascia e i funzionari con incarico direttivo delle articolazioni periferiche del MiBAC, che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli Uffici che dirigono, sono *Preposti al trattamento* ed operano sotto l'autorità e



nell'ambito dell'assetto organizzativo di chi esercita le funzioni di Titolare del trattamento, in ossequio all'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018.

2. Per quanto di competenza, a costoro sono attribuite, alla luce del principio di *accountability* che informa il Regolamento UE 2016/679, funzioni di coordinamento e attuazione degli adempimenti tecnico-organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali, nell'ottica di un maggior efficientamento delle attività richieste dalla normativa vigente all'interno di strutture complesse e articolate territorialmente.

3. I soggetti di cui al comma 1 vengono nominati con decreto direttoriale.

Art. 9 – Autorizzati al trattamento

1. E' *autorizzato al trattamento* dei dati personali (già "*incaricato*", ai sensi dell'art. 30 del *Codice Privacy*, abrogato dal d.lgs. 101/2018) tutto il personale in servizio, a qualunque titolo, presso il Ministero che tratta dati personali in relazione alle competenze dell'unità organizzativa alla quale è assegnato, salvo eventuali diverse determinazioni adottate dai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 10 – Formazione del personale

1. La Direzione generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con la Direzione generale Organizzazione, assicura la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Roma, 14 MAR. 2019

IL MINISTRO

